



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Marcella Angelini
Alessandra Martinelli
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 190/2025 RGA promossa da:

I.N.P.S., con il patrocinio degli avv.ti Maria Maddalena BERLOCO, Oreste MANZI e
Renato VESTINI

appellante

contro

JORDANOV MARJAN, con il patrocinio dell'avv. Adriano FERRARI

appellato

*Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/12/2025;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "1) Con ricorso depositato in data 20.07.2023, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 26.07.2023, Jordanov Marjan, anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha citato in giudizio l'INPS, l'INAIL e S.C.C.I. s.p.a. chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di addebito n. 3852023000003787000, con il quale gli veniva richiesto dall'INPS il pagamento della somma complessiva di € 10.259,29 a titolo di capitale, interessi, sanzioni e spese per il mancato pagamento dei contributi alla Gestione Artigiani nel periodo gennaio 2015-dicembre 2015. Eccepiva, in particolare, la nullità della notifica dell'atto impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e, in particolare, la non debenza delle sanzioni per evasione contributiva stante

l'assenza, da parte sua, di una condotta cosciente e volontaria in quanto era stato vittima di raggiri da parte del suo precedente commercialista, il quale era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza. 1.1) Con memoria depositata in data 07.12.2023, si costituiva in giudizio l'INPS, il quale eccepiva la tardività dell'opposizione, non proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Spiegava, comunque, difese volte al rigetto del ricorso.”.

Il Tribunale adito, sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del titolo controverso, ha rigettato l'opposizione proposta rilevando che: 1) essa è inammissibile in quanto spiegata oltre il perentorio termine di giorni 40 previsto *ex lege*, sulla scorta del cui superamento non è peraltro possibile procedere a censura dell'originario credito, anche in punto di prescrizione; 2) l'INPS ha provato di aver eseguito correttamente e tempestivamente la notifica dell'avviso *de quo*.

L'ha invece accolta limitatamente al regime sanzionatorio applicato in avviso, ritenendo insussistente in capo al ricorrente il dolo specifico per questo richiesto e, quindi, applicando il più mite trattamento previsto (per l'ipotesi di “omissione contributiva”) dall'art. 116, co. 8, lett. a) e non quello (per la diversa ipotesi di “evasione contributiva”) di cui alla lett. b), compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Ha proposto appello l'INPS sostanzialmente censurando la sentenza di prime cure per avere erroneamente valutato anche nel merito la vertenza; essa è, in altre parole, risultata contraddittoria in quanto, dopo aver debitamente rilevato l'inammissibilità della proposta opposizione per essere stata - a pena di decadenza - tardivamente proposta (attesa l'accertata regolarità della notifica dell'avviso di addebito impugnato), ha, in dispregio al combinato disposto di cui agli artt. 617 c.p.c. e 24 D.Lgs. n. 46/1999, accolto *in parte qua* la stessa lì dove, esaminando – pur essendo al Giudicante ciò precluso per quanto appena detto – il merito della spiegata opposizione, ha ritenuta fondata la doglianza dell'odierno appellato circa il regime sanzionatorio portato nell'avviso di addebito e annullato parzialmente l'avviso impugnato; l'Istituto appellante ha quindi, previo rilievo nel merito che il regime sanzionatorio *de quo* sia stato legittimamente applicato in quanto prescindente da valutazioni in termini di dolo o colpa della condotta del contribuente, incidendo in tal senso il solo dato oggettivo dell'omissione contributiva spontanea oltre un anno dalla relativa scadenza, concluso per l'accoglimento del proposto appello, con contestuale riforma *in parte qua* della sentenza impugnata, vinti spese e compensi del doppio grado di giudizio.

3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata Jordanov la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi e mancanza di argomentazioni critiche in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché per violazione del divieto di introdurre *nova* in appello, indebitamente estendendo il *thema decidendum* oltre il perimetro “cristallizzatosi” nel primo grado, ha preso posizione nel merito sottolineando la correttezza dell'operato del Tribunale lì dove, dinanzi ad una domanda di accertamento negativo proposta non come opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, ma come ricorso *ex art. 442 e ss.*

c.p.c., l'ha indagata e accolta *in parte qua* quanto al regime sanzionatorio, senza – si aggiunge – dare ingresso all'interpretazione fornita dall'appellante dell'art. 116, co. 8 lett. b) come inammissibile norma di responsabilità oggettiva, stante la buona fede dell'appellato nell'omissione contributiva *de qua* (dipesa, si ribadisce, esclusivamente dall'intento fraudolento del commercialista dello stesso), come tale utile a distinguerla dalla diversa "evasione contributiva" sostenuta e perseguita *ex adverso*.

Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza, vinte le spese del grado con attribuzione ex art. 93 c.p.c..

4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa – nella contumacia di INAIL, qui dichiarata – come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

5. L'appello – lungi dall'essere inammissibile, come eccepito *ex adverso* – è fondato per le ragioni di diritto di cui appresso.

6. La proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito è intervenuta – circostanza definitivamente accertata – oltre 40 giorni dalla relativa notificazione, come previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile all'avviso di addebito in forza del richiamo operato dall'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78/2010, conv. nella l. n. 122/2010.

7. L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione¹.

8. L'irretrattabilità riguarda non soltanto l'aspetto relativo ai presupposti dell'originario credito contributivo, come ritenuto dal Giudice, ma ogni voce portata dall'atto tardivamente opposto, inteso nella sua interezza. Tale esito determina, coerentemente, l'impossibilità di far vale in *executivis* ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo, ormai divenuto definitivo².

9. La definitività del titolo concerne dunque anche i crediti azionati a titolo di somme aggiuntive, come le sanzioni applicate, essendo allora preclusa la possibilità di metterne in discussione i presupposti di determinazione (omissione o evasione).

10. Il Tribunale, preso atto della tardività dell'opposizione, avrebbe dovuto emettere statuizione di inammissibilità o comunque respingere integralmente il ricorso.

11. È poi irrilevante l'indicazione della proposizione della domanda quale domanda di accertamento negativo proposta non come opposizione ex art. 617

¹ V. già Cass., 16.5.2007, n. 11274, Cass., 1.7.2008, n. 17978, Cass., 15.10.2010, n. 21365.

² V. Cass., 18.8.2025, n. 23493: "*il credito portato in cartella non opposta nel termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 diviene irretrattabile (ex multis, da ultimo, Cass. n. 11705/2025) e tale irretrattabilità determina a sua volta l'impossibilità di far vale in executivis ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo, potendo tali questioni essere poste esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione validamente instaurato nei termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 (Cass. n.17188/2024), con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione estintiva maturata prima della notifica degli avvisi*"

c.p.c., ma come ricorso ex art. 442 e ss., perché ciò che determina la sua tempestività e suscettibilità di esame è il contenuto intrinseco del petitum, non certo la scelta di una forma processuale (che diverrebbe veicolo di elusione dei termini perentori di legge, se così intesa).

12. L'appello deve dunque essere accolto, con parziale riforma della sentenza e rigetto integrale dell'originario ricorso.

13. La particolarità della vicenda (negli atti di causa la parte evidenzia che a fondamento dell'omesso pagamento vi era stata la responsabilità del commercialista, denunciata alla Procura della Repubblica) e la complessità della situazione che ne era conseguita induce a compensare le spese di lite del doppio grado del giudizio tra l'I.N.P.S. e la Jordanov – già compensate con l'I.N.A.I.L. in relazione al primo grado, alla luce dell'estraneità dell'Istituto alla vicenda processuale e nulla dovendosi disporre in suo favore per questo grado di giudizio, stante la contumacia.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 279/2024 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 4/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. dichiara la contumacia di INAIL,
- in accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata,
2. rigetta integralmente il ricorso di JORDANOV MARJAN;
3. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 11/12/2025

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini